



*Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI*

In riferimento alla vostra nota del 24 febbraio 2024 si forniscono i seguenti chiarimenti.

In Italia il diritto di sciopero è regolamentato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, che ha previsto una serie di diritti e doveri in capo ai vari soggetti coinvolti nelle iniziative di sciopero.

Tale legge ha previsto, in particolare, l'istituzione della “*Commissione di garanzia dell'attuazione della legge*” che ha il compito di “***valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il contemporamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona***”. Tali diritti sono tutelati dalla Costituzione della Repubblica Italiana e sono identificati nel diritto alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.

È, quindi, questa Commissione che svolge l'attività di verifica della compatibilità degli scioperi indetti con i diritti della personalità tutelati dalla Costituzione. Le competenze della Commissione sono riassunte nell'articolo 13 della citata legge n.146 del 1990.

In particolare la Commissione “*indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva, e può invitare, con apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in conformità alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo l'astensione dal lavoro ad altra data.*”.

---

Matthew W. Wallace, MPA, Esq.  
Partner | McDaniel Wallace, LLP  
[matt@mcdanielwallace.com](mailto:matt@mcdanielwallace.com)